

Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010²,
decreta:

Art. 1 Oggetto del riconoscimento

Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio stipulate tra istituzioni private se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale.

Art. 2 Condizioni

Il riconoscimento di una convenzione secondo l'articolo 1 presuppone che:

- a. la reciprocità sia garantita;
- b. la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni; e
- c. le commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati abbiano approvato il riconoscimento; se le decisioni delle commissioni sono divergenti, l'articolo 95 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento si applica per analogia.

Art. 3 Revoca del riconoscimento

Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una convenzione se:

- a. la reciprocità non è più garantita;
- b. le disposizioni della convenzione sono state gravemente violate; o
- c. la tutela degli interessi del Paese lo esige.

1 RS **101**
2 FF **2010** 4853
3 RS **171.10**

Art. 4 Applicabilità

Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile a tutto il territorio svizzero.

Art. 5 Pubblicazione

¹ Ogni decisione del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicata nel Foglio federale.

² La convenzione è pubblicata con la decisione di riconoscimento.

Art. 6 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 2011⁴

Termine di referendum: 6 ottobre 2011

⁴ FF 2011 4415